



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 242 del Registro

del 02.12.2016

Oggetto: Ricorsi avanti la Commissione Tributaria di Agrigento promossi da Cortese Maria - **Nomina legale.**

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici, il giorno due del mese di Dicembre, alle ore 14.02, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	☒	☐
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	Vice Sindaco	☒	☐
- SFERLAZZA ERNESTO	Assessore	☒	☐
- BELLANTI CLAUDIA	Assessore	☐	☒
- LUMIA GIUSY	Assessore	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Mirella Rose B. Blass

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi

Premesso:

Che con distinti ricorsi pervenuti tramite raccomandata al Comune di Palma di Montechiaro, in data 28/07/2016, prot. nn. 26791 – 26818 ed in data 29/07/2016 prot. n. 26875, la Sig.ra Cortese Maria ha proposto ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento rispettivamente avverso:

- avviso di accertamento n. 1115/2016 per IMU 2013;
- avviso di accertamento n. 1114/2016 per IMU 2012;
- avviso di accertamento n. 1113/2016 per I.C.I. 2011;

Considerate infondate le motivazioni esposte nei ricorsi in fatto e in diritto;

Considerato necessario, al fine di evitare danni all'Ente, di costituirsi nei predetti giudizi proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune di Palma di Montechiaro;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Agrigento nei ricorsi proposti da Cortese Maria, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

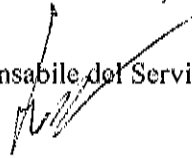
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Agrigento nei ricorsi proposti da Cortese Maria, per la tutela delle ragioni di questo Ente;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

RICORSO

della sig.ra **Cortese Maria**, C.F. CRTMRA75P70G282J e res.te in Via Polinesia n.39 a Palma di Montechiaro (AG), ed elettivamente domiciliata in Palermo in via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F. LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974 (indirizzo di posta elettronica certificata christianallegra@pecavvpa.it), che la rappresenta e

difende, in virtù di procura posta in calce al presente atto

CONTRO

il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi

PER L'ANNULLAMENTO

dell'avviso d'accertamento n.1115 (prot. n. 4017) del 03.05.2016 per IMU anno 2013 di **€.760,00**, notificato in data 26.05.2016, avente ad oggetto più immobili siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) ed identificati al Foglio 20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00e di cui si chiede un pagamento complessivo di **€750,00**, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica

PREMESSO

1. In data 26 maggio 2016 è stato notificato all'odierno ricorrente avviso d'accertamento n.1115 del 03.05.2016 per omessa dichiarazione dell'IMU anno 2013.
2. Con l'avviso indicato in oggetto, il Comune di Palma di Montechiaro, ha accertato la presunta omessa dichiarazione dell'IMU, relativa ad un terreno nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) identificato al Foglio

*C. Cortese
Trib. Agrigento
Della D. B.*

Comune di Palma di Montechiaro
Protezione Civile
TIPO - E

PROT. N. 0026791
del 28/07/2016



20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00e.

3. Per quel che attiene alle ragioni e alla motivazione essi si limitano a sostenere che la Sig.ra Cortese in qualità soggetto passivo ai fini IMU è tenuto al pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2013. Lo stesso avviso formalmente rinvia ad altri atti non allegati all'atto impositivo notificato.
4. Orbene, l'avviso di accertamento IMU emesso dall'Ufficio è **illegittimo per mancanza del presupposto oggettivo** considerato che, l'area in questione (Foglio 20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00) ha un'estensione complessiva di circa mq 6.762,00, **è attualmente priva di concreta potenzialità edificatoria**, poiché l'edificazione all'interno di tale sottozona (D3) è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione (art. 31 Norme di attuazione al Piano regolatore del Comune di Palma di Montechiaro "**l'edificazione è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione** di cui all'art. 15 della L.R. 71/1978, da redigere nel rispetto delle norme tecniche contenute nella L.R. 14/1982") ad oggi **non attuato dal Comune di Palma di Montechiaro**.
5. Peraltro, l'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione Adeguate al D. Dir. n. 107/DRU dell'8/02/2007 del Comune di Palma di Montechiaro subordinano l'approvazione del piano di lottizzazione ad un **vincolo ben preciso**, e segnatamente alla sussistenza di **un'area di intervento non**

inferiore a 10.000 mq ("L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq") quando l'area in questione è di appena mq. 6.762,00, con la conseguenza che giammai su tale terreno potrà essere edificato alcunché mancando pertanto il presupposto oggettivo su cui si fonda l'imposta.-

6. Inoltre, la nuova destinazione **D3** prevede un **vincolo di edificabilità limitato** essendo prescritti e consentiti in tali sottozone solo interventi rivolti alla realizzazione di attività commerciali, cantine, depositi, rimesse, uffici, sale espositive, attrezzature , distributori di carburante, attrezzature tecnico distributive, aree di verde pubblico ed attrezzato, viabilità e parcheggi, e comunque impone la realizzazione di opere esclusivamente **funzionali, attività esclusivamente commerciali (art. 30 norme di attuazione)**, tale destinazione impedisce la qualificazione di tale area come "*suscettibile di utilizzazione edificatoria*".-

Tanto premesso, si propone formale ricorso avverso i suddetti avvisi di accertamento per i seguente

MOTIVI

- I -

IN VIA PREGIUDIZIALE, GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA CONSEGNA DELL'AVVISO E' STATA ESEGUITA DA SOGGETTO NON IDENTIFICATO E CHE COMUNQUE NON RIVESTE LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 60 D.P.R. 600/1973.

In via pregiudiziale, si deduce la giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso e perciò la nullità dell'avviso stesso, quale atto recettizio destinato a perfezionarsi solo se validamente notificato.

L'art. 60 del D.p.r 600/1973, stabilisce a che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall' Ufficio delle imposte”*.

La qualità di messo comunale si acquisisce, dopo l'abrogazione, ad opera della 142/1990, dell'art. 273 del R.D. n.383/1934 (che prescriveva il necessario giuramento davanti al prefetto), con l'unico strumento rimasto, ovverosia quello dell'investitura ad opera del Sindaco o del Consiglio comunale.

Con l'abrogazione del citato regio decreto, **secondo la giurisprudenza di legittimità**, si è determinata l'inefficacia dei provvedimenti prefettizi emanati in forza della soppressa normativa, con la conseguente invalidità della notifica di atti tributari compiuta dai messi comunali dopo il 1° giugno 1990, ferma restando *“la possibilità del Sindaco di individuare con propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare volta per volta le funzioni di messo notificatore ovvero del Consiglio comunale, in sede di approvazione dello statuto, di individuare in via generale ed una volta per tutte i soggetti portatori della funzione”* (Cass.27 ottobre 1998, n.10666).

Da ultimo, con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e segnatamente l'art. 274 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, al comma 1, lett.a) e

q), si è rispettivamente confermata l'abrogazione del R.D. n. 383/1934 ed abrogata la legge n.142/1990.

Ciò nonostante, attese le attuali competenze del consiglio comunale e le attribuzioni del Sindaco (D.Lgs n.267/2000), **il principio di diritto sopra formulato è sicuramente *de iure condito* ancora attualissimo** (Cfr. Commento della Prof.ssa Maria Grazia Bruzzone alla sentenza della Cassazione n. 14571 del 20 nov. 2001, pubblicato su Corriere Tributario n.7/2002, pag. 603).

Nella specie nulla di tutto questo, **manca infatti il provvedimento del Sindaco o lo Statuto, volti ad individuare, in via particolare o generale, il messo comunale autore della relata dell'avviso di accertamento impugnato.**

Invero, l'avviso *de quo* è stato notificato da **soggetto non identificato** (assenza nella relata di qualsiasi elemento identificatorio del presunto agente della notificazione), e che comunque **non riveste la qualità di messo comunale** ex art. 60 D.P.R. 600/1973, in quanto si contesta sia stata effettuata alcuna delibera del consiglio comunale o provvedimento ad hoc del sindaco, con cui sia stato investito tale soggetto della qualificazione di messo.

L'inosservanza di quanto prescritto, in ordine all'agente della notificazione, comporta per l'appunto, la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto.

E' appena il caso di ribadire che l'avviso di accertamento non è consegnabile da chicchessia, ma **solo da uno dei soggetti indicati dall'art.60 D.P.R. 600/1973, che deve essere identificato proprio al fine di consentire il controllo della propria legittimazione.**

Nella specie nulla di tutto questo. Mancando qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto all'uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica.

Come è noto l'inesistenza (o anche solo il vizio) di **notifica degli atti impugnati** davanti alle Commissioni tributarie, proprio perché trattasi di atti sostanziali, di natura recettizia, che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione, determina anche l'inesistenza dell'atto stesso, deducibile come motivo in sede di impugnativa di tale atto, **senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e ss. c.p.c., in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali, come quelli di cui trattasi (Cass. Sez. Trib., 21 aprile 2000, n.3513).**

Da tutto ciò, e considerando che in questa sede si contesta l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica, consegue la radicale ed insanabile nullità dell'atto impugnato.

- II -

NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: EDIFICABILITÀ CONCRETA DEL TERRENO ATTESO CHE L'AREA NON E' CONCRETAMENTE UTILIZZABILE AI FINI EDIFICATORI.

VIOLAZIONE DELL' ART.1, COMMA 2, E DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 1992, N. 504.

Invero, nonostante il richiamato D.Lgs n.504/1992 modificato dall'art.36 del D.L. 04.07.2006, n.223, convertito in legge n. 248 il 4 agosto 2006 (legge finanziaria 2007), prevede che *“ai fini dell'applicazione [...] del decreto*

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”, ai fini dell'applicazione del tributo non si può non tenere conto dell'effettiva concreta utilizzabilità edificatoria dell'immobile.

Infatti, le Sezioni Unite civili hanno statuito (con sentenza 2006/25506) che “ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ... l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”.

In particolare, giova rilevare la locuzione “utilizzabile a scopo edificatorio” di cui all'art. 36 co. 2 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, va raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e, pertanto, deve essere considerata come possibilità, per il privato, di esercitare il proprio diritto di sfruttare il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano regolatore, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione.

Il PRGC si basa sulla suddivisione del territorio comunale in più ambiti o comparti, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica destinazione urbanistica, corredata delle relative prescrizioni e norme tecniche.

Possono così annoverarsi, a mero titolo esemplificativo:

- comparti definiti come "aree edificate sature", laddove il territorio ha raggiunto un grado di urbanizzazione considerato definitivo ed è quindi precluso lo sviluppo di nuove costruzioni;
- comparti definiti come "aree edificate di completamento", limitatamente a porzioni di territorio in cui lo sviluppo di nuova edilizia è consentito, in un'ottica di completamento del tessuto urbano esistente;
- **comparti definiti come "aree di nuovo impianto, laddove, in genere mediante la previa adozione di strumenti attuativi (es. piani di lottizzazione) è consentito la realizzazione di nuove costruzioni;**
- comparti definiti come "aree destinate all'attività agricola", laddove è inibito lo sviluppo di nuova edilizia;
- comparti definiti come "aree verdi attrezzate", "aree destinate a strutture sportive", "aree destinate ad attrezzature per il turismo", ecc., dove interventi di nuova costruzione e/o di ampliamento possono essere ammessi o meno e, qualora ammessi, lo sono limitatamente alle peculiari finalità cui il comparto risulta destinato.

Orbene, se per le aree ad evidente ed **acclarata finalità edificatoria**, quali quelle usualmente definite come aree di completamento o di nuovo impianto, un tale esame potrà risolversi anche solo in un riscontro rapido e sbrigativo delle prescrizioni di piano, **una più attenta e dettagliata analisi del PRGC adottato dal Comune e delle relative NTA potrà occorrere per pronunciarsi in merito alla corretta qualificazione delle altre tipologie di aree, quali ad esempio quelle ricadenti in ambiti di piano denominati nella prassi come "aree destinate a verde pubblico attrezzato" o con nomenclature equipollenti.**

Non è infrequente infatti che in tali ambiti il Comune talvolta precluda totalmente ogni possibilità di edificare nuovi manufatti edilizi, mentre in altri casi, come in quello di specie, il Comune consenta un limitato sfruttamento edificatorio (es. la costruzione di fabbricati da destinare a servizio dell'area).

In questo caso la presenza di un vincolo di destinazione, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo (funzionale alla realizzazione delle sole opere collegate a tale destinazione), impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di destinazione edificatoria", dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

I Giudici di legittimità, trattando di un caso analogo, non hanno mancato di precisare che: *"La locuzione "utilizzazione edificatoria" di cui alla disposizione citata va infatti raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e quindi considerata, anche in ragione del significato letterale da attribuire ai due termini, come possibilità per il privato di esercitare il proprio diritto ad edificare, di sfruttare cioè il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici ed alle strutture ad essere collegate. Ne deriva che la presenza di un vincolo di destinazione di una zona ad attività sportiva, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione impedisce la qualificazione di tale area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria",*

*dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione" (Cfr. Cass. sent. del 11/05/2009 n. 10713 -- all. sub 7; **idem** Cass. sent. 19668/2008)*

Ora, nel caso di specie, la destinazione del terreno in questione è **Zona D.3** (Aree per attività commerciali).

In particolare, giova rilevare, che la nuova destinazione **D.3** prevede un **vincolo di edificabilità limitato** alla costruzione di strutture per attività solamente commerciali e comunque **impone la realizzazione di opere ben precise** destinate a *locali per attività di commercio al dettaglio, depositi e magazzini, rimesse, uffici e sale espositive; bar, ristoranti e simili, edifici ed impianti per piccole attività artigianali purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni, distributori di carburante per autotrazione, aree di verde pubblico ed attrezzato, viabilità e parcheggi.*

In particolare, l'art. 31 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regolatore Comune di Palma di Montechiaro contiene disposizioni per le "*Zone D3 - Aree per attività commerciali*" prevede testualmente che "*Le sottozone D3 sono specificatamente destinate ad attività produttive commerciali.*

All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:

- a) locali per attività di commercio al dettaglio, esercizi di media e grande distribuzione commerciale, centri commerciali;*
- b) cantine, depositi e magazzini di merce all'ingrosso;*
- c) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale espositive;*
- d) attrezzature annonarie;*
- e) uffici pubblici e privati;*
- f) pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili)*
- g) edifici ed impianti per piccole attività artigianali purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;*
- h) distributori di carburante per autotrazione;*
- i) attrezzature tecnico-distributive.*
- l) aree di verde pubblico ed attrezzato;*
- m) viabilità e parcheggi.*

E' altresì ammessa la realizzazione di piazzali da destinare allo svolgimento di mercati periodici.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq".-

Giova evidenziare, altresì, che dalla superiore disposizione, si evince chiaramente che per le aree classificate D.3 l'edificazione all'interno di tale sottozona è subordinata all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione riferito ad un'area di intervento non inferiore a 10.000 mq. (quanto l'area in questione è di 6.762,00 mq.) redatto nel rispetto di indici e parametri molto ristretti e dettagliatamente precisati al già richiamato art. 31 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regolatore Comune di Palma di Montechiaro, come accertato dal geom. Petrucci da relazione tecnica che si allega.-

Giova rilevare, al riguardo, che Codesta Onorevole Commissione con sentenza n. 324/4/12 del 25.05.2016 ha espressamente statuito il principio di diritto secondo cui "il semplice inserimento di un terreno nell'area del piano regolatore non significa che questo debba scontare automaticamente l'Ici prevista per i terreni edificabili in quanto, nel caso di specie, si tratta di un terreno che di fatto è inedificabile a causa delle prescrizioni del Comune che ne impedisce l'utilizzabilità effettiva. Il criterio di valutazione con il quale il Comune di Porto Empedocle ha attribuito il valore venale di mercato, sottoposto ad imposta, appare assolutamente generico in quanto la mancanza delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., la possibilità di utilizzare immediatamente a scopo edificatorio i terreni riportati nello strumento urbanistico generale, la non approvazione di quegli strumenti urbanistici senza la costruzione, almeno delle opere di urbanizzazione primaria (strade,

acqua, forniture, illuminazione) non consentono di individuare le aree effettivamente destinate ad insediamenti residenziali, utilizzabili a scopo edificatorio dove, quindi, si potrà legalmente costruire e laddove la edificabilità sarà vietata.-

Inoltre, la non conoscenza di quella parte della zona compresa nel .P.R.G. che verrà destinata a verde pubblico, a strade, a parcheggi ad attività collettive e a spazi pubblici, impedisce di fatto l'attribuzione del reale valor del terreno". -

Conseguentemente, considerato che in ordine all'area in questione non risulta essere stato approvato dal Comune di Palma di Montechiaro alcun piano attuativo di lottizzazione, tale area attualmente è priva di concreta potenzialità edificatoria, presupposto oggettivo su cui si fonderebbe l'imposta applicata dall'Ente ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 504/1992.

Ovvia conseguenza è che tale area non può essere qualificata come edificabile in senso proprio e, pertanto, non è suscettibile di tassazione.

Per quanto detto, atteso che il terreno oggetto dell'avviso di accertamento non può essere considerato edificabile nell'eccezione del termine, alcuna tassazione potrà mai imputarsi alla ricorrente per mancanza del presupposto oggettivo.

Conseguentemente, l'avviso di accertamento oggetto della predetta imposta ed il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione sono assolutamente illegittimi.

**ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO PER
DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 1, DELLA LEGGE 27.07.2000 N. 212.**

L'avviso di accertamento, che riprende ovvero contiene il provvedimento di valutazione dell'area fabbricabile come ogni atto che viene ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve avere una motivazione adeguata e deve essere conosciuto.

Invero, l'art. 3 della L.07.08.1990 n. 241, ha stabilito che ogni atto amministrativo deve essere motivato, contenere un'esplicazione dell'iter logico-giuridico e dei presupposti di fatto che hanno portato alla adozione del provvedimento.

In particolare, l'art. 7, comma 1, della L. 27.07.2000, n.212 prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della già citata legge n. 241/1990 indicando **i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione e precisando che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L. n. 212/2000, gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dallo Statuto, e poiché nell'avviso di accertamento opposto nessuna motivazione è stata formulata in ordine alle decisioni adottate dall'amministrazione comunale nella determinazione dell'imposta, né tanto alcun atto richiamato è stato allegato, non si può non rilevare che per tali ragioni l'avviso di accertamento opposto è assolutamente nullo.

Pertanto, risulta illegittimo l'impugnato avviso di accertamento anche nella parte in cui irroga sanzioni ed applica gli interessi.

Per i motivi sopra esposti,

CHIEDE

che l'On.le Commissione Tributaria adita in accoglimento del ricorso, voglia nel merito annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento impugnato con tutti gli atti impugnati ivi contenuti come meglio specificati in epigrafe e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con interessi, come di legge.

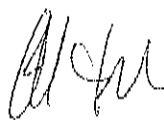
Vinte in ogni caso spese ed onorari, di cui si chiede sin d'ora la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 546/1992 e 93 del c.p.c.

Si chiede altresì la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.

Si dichiara inoltre, che il valore del presente giudizio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, è di € 548,00.

Palermo, 22 luglio 2016.

(avv. Christian Allegra)

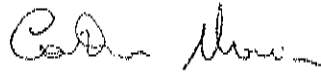


PROCURA

Io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni sua fase e grado con ogni potere e facoltà, compresa specificamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti, l'avv. Christian

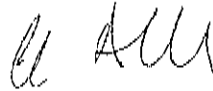
Allegra eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Palermo via Maggiore
Toselli n.87.

(Cortese Maria)



E' autentica.

(avv. Christian Allegra)



Si attesta la conformità dell'esemplare del ricorso inviato al Comune di Palma
di Montechiaro all'esemplare del ricorso depositato presso la Commissione
Tributaria Provinciale, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs.
546/92.

(avv. Christian Allegra)



CONTESE c/o
AG. ALBERTA
VIA PASCIORI TOBACCO 17
90163 - PALERMO (PA)

Postaraccomandata

AR
100149631524002 92020
29029 92020 PALMA DI MONT
ECHIA (AG)
1-P1045726

Posteitaliane

25.07.2016 17.
Euro 007.15



R



14963152400-2

Spett.le
Gentile di
Blind di Pasticceria
OFFICINA TIRATI
VIA FIORENTINIANA 14
92020 - PALMA DI
MONTICCHIA (AG)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

RICORSO

della sig.ra **Cortese Maria**, C.F. CRTMRA75P70G282J e residente in Via Polinesia n.39 a Palma di Montechiaro (AG), ed elettivamente domiciliata in Palermo in via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F. LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974 (indirizzo di posta elettronica certificata christianallegra@pecavvpa.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce al presente atto

CONTRO

il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi

PER L'ANNULLAMENTO

dell'avviso d'accertamento n.1114 (prot. n. 4017) del 03.05.2016 per IMU anno 2012 di **€.760,00**, notificato in data 26.05.2016, avente ad oggetto più immobili siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) ed identificati al Foglio 20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00e di cui si chiede un pagamento complessivo di **€760,00**, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica

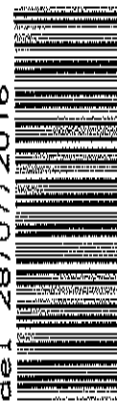
PREMESSO

1. In data 26 maggio 2016 è stato notificato all'odierno ricorrente avviso d'accertamento n.1114 del 03.05.2016 per omessa dichiarazione dell'IMU anno 2012.
2. Con l'avviso indicato in oggetto, il Comune di Palma di Montechiaro, ha accertato la presunta omessa dichiarazione dell'IMU, relativa ad un terreno nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) identificato al Foglio

*Adpe Sottari
Tributo
Dott. A. M. D. Blev*

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0026818
del 28/07/2016



20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00e.

3. Per quel che attiene alle ragioni e alla motivazione essi si limitano a sostenere che la Sig.ra Cortese in qualità soggetto passivo ai fini IMU è tenuto al pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012. Lo stesso avviso formalmente rinvia ad altri atti non allegati all'atto impositivo notificato.
4. Orbene, l'avviso di accertamento IMU emesso **dall'Ufficio è illegittimo per mancanza del presupposto oggettivo** considerato che, l'area in questione (Foglio 20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00) ha un'estensione complessiva di circa mq 6.762,00, **è attualmente priva di concreta potenzialità edificatoria**, poiché l'edificazione all'interno di tale sottozona (D3) è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione (art. 31 Norme di attuazione al Piano regolatore del Comune di Palma di Montechiaro "*l'edificazione è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione di cui all'art. 15 della L.R. 71/1978, da redigere nel rispetto delle norme tecniche contenute nella L.R. 14/1982*") ad oggi **non attuato dal Comune di Palma di Montechiaro**.
5. Peraltro, l'art. 31 delle **Norme Tecniche di Attuazione Adeguate al D. Dir. n. 107/DRU dell'8/02/2007** del Comune di Palma di Montechiaro subordinano l'approvazione del piano di lottizzazione ad un **vincolo ben preciso**, e segnatamente alla sussistenza di **un'area di intervento non**

inferiore a 10.000 mq ("l'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq") quando l'area in questione è di appena mq. 6.762,00, con la conseguenza che giammai su tale terreno potrà essere edificato alcunché mancando pertanto il presupposto oggettivo su cui si fonda l'imposta. -

6. Inoltre, la nuova destinazione **D3** prevede un **vincolo di edificabilità limitato** essendo prescritti e consentiti in tali sottozone solo interventi rivolti alla realizzazione di attività commerciali, cantine, depositi, rimesse, uffici, sale espositive, attrezzature , distributori di carburante, attrezzature tecnico distributive, aree di verde pubblico ed attrezzato, viabilità e parcheggi, e comunque impone la realizzazione di opere esclusivamente funzionali, attività esclusivamente commerciali (*art. 30 norme di attuazione*), tale destinazione impedisce la qualificazione di tale area come "*suscettibile di utilizzazione edificatoria*".-

Tanto premesso, si propone formale ricorso avverso i suddetti avvisi di accertamento per i seguente

MOTIVI

- I -

IN VIA PREGIUDIZIALE, GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA CONSEGNA DELL'AVVISO E' STATA ESEGUITA DA SOGGETTO NON IDENTIFICATO E CHE COMUNQUE NON RIVESTE LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 60 D.P.R. 600/1973.

In via pregiudiziale, si deduce la giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso e perciò la nullità dell'avviso stesso, quale atto recettizio destinato a perfezionarsi solo se validamente notificato.

L'art. 60 del D.p.r 600/1973, stabilisce a che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall' Ufficio delle imposte”*.

La qualità di messo comunale si acquisisce, dopo l'abrogazione, ad opera della 142/1990, dell'art. 273 del R.D. n.383/1934 (che prescriveva il necessario giuramento davanti al prefetto), con l'unico strumento rimasto, ovverosia quello dell'investitura ad opera del Sindaco o del Consiglio comunale.

Con l'abrogazione del citato regio decreto, secondo la giurisprudenza di legittimità, si è determinata l'inefficacia dei provvedimenti prefettizi emanati in forza della soppressa normativa, con la conseguente invalidità della notifica di atti tributari compiuta dai messi comunali dopo il 1° giugno 1990, ferma restando *“la possibilità del Sindaco di individuare con propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare volta per volta le funzioni di messo notificatore ovvero del Consiglio comunale, in sede di approvazione dello statuto, di individuare in via generale ed una volta per tutte i soggetti portatori della funzione”* (Cass.27 ottobre 1998, n.10666).

Da ultimo, con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e segnatamente l'art. 274 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, al comma 1, lett.a) e

q), si è rispettivamente confermata l'abrogazione del R.D. n. 383/1934 ed abrogata la legge n.142/1990.

Ciò nonostante, attese le attuali competenze del consiglio comunale e le attribuzioni del Sindaco (D.Lgs n.267/2000), **il principio di diritto sopra formulato è sicuramente *de iure condito* ancora attualissimo** (Cfr. Commento della Prof.ssa Maria Grazia Bruzzone alla sentenza della Cassazione n. 14571 del 20 nov. 2001, pubblicato su Corriere Tributario n.7/2002, pag. 603).

Nella specie nulla di tutto questo, manca infatti il provvedimento del **Sindaco o lo Statuto**, volti ad individuare, in **via particolare o generale**, il **messo comunale autore della relata dell'avviso di accertamento impugnato**.

Invero, l'avviso *de quo* è stato notificato da **soggetto non identificato** (assenza nella relata di qualsiasi elemento identificatorio del presunto agente della notificazione), e che comunque **non riveste la qualità di messo comunale** ex art. 60 D.P.R. 600/1973, in quanto si contesta sia stata effettuata alcuna delibera del consiglio comunale o provvedimento ad hoc del sindaco, con cui sia stato investito tale soggetto della qualificazione di messo.

L'inosservanza di quanto prescritto, in ordine all'agente della notificazione, comporta per l'appunto, la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto.

E' appena il caso di ribadire che l'avviso di accertamento non è consegnabile da chicchessia, ma **solo da uno dei soggetti indicati dall'art.60 D.P.R. 600/1973**, che deve essere identificato proprio al fine di consentire il controllo della propria legittimazione.

Nella specie nulla di tutto questo. Mancando qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto all'uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica.

Come è noto l'inesistenza (o anche solo il vizio) di **notifica degli atti impugnati** davanti alle Commissioni tributarie, proprio perché trattasi di atti sostanziali, di natura recettizia, che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione, determina anche l'inesistenza dell'atto stesso, deducibile come motivo in sede di impugnativa di tale atto, **senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e ss. c.p.c.**, in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali, come quelli di cui trattasi (Cass. Sez. Trib., 21 aprile 2000, n.3513).

Da tutto ciò, e considerando che in questa sede si contesta l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica, consegue la radicale ed insanabile nullità dell'atto impugnato.

- II -

NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: EDIFICABILITÀ CONCRETA DEL TERRENO ATTESO CHE L'AREA NON E' CONCRETAMENTE UTILIZZABILE AI FINI EDIFICATORI.

VIOLAZIONE DELL' ART.1, COMMA 2, E DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 1992, N. 504.

Invero, nonostante il richiamato D.Lgs n.504/1992 modificato dall'art.36 del D.L. 04.07.2006, n.223, convertito in legge n. 248 il 4 agosto 2006 (legge finanziaria 2007), prevede che *“ai fini dell'applicazione [...] del decreto*

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo", ai fini dell'applicazione del tributo non si può non tenere conto dell'effettiva concreta utilizzabilità edificatoria dell'immobile.

Infatti, le Sezioni Unite civili hanno statuito (con sentenza 2006/25506) che "ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ... l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione".

In particolare, giova rilevare la locuzione "utilizzabile a scopo edificatorio" di cui all'art. 36 co. 2 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, va raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e, pertanto, deve essere considerata come possibilità, per il privato, di esercitare il proprio diritto di sfruttare il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano regolatore, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione.

Il PRGC si basa sulla suddivisione del territorio comunale in più ambiti o comparti, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica destinazione urbanistica, corredata delle relative prescrizioni e norme tecniche.

Possono così annoverarsi, a mero titolo esemplificativo:

- comparti definiti come "aree edificate sature", laddove il territorio ha raggiunto un grado di urbanizzazione considerato definitivo ed è quindi precluso lo sviluppo di nuove costruzioni;
- comparti definiti come "aree edificate di completamento", limitatamente a porzioni di territorio in cui lo sviluppo di nuova edilizia è consentito, in un'ottica di completamento del tessuto urbano esistente;
- **comparti definiti come "aree di nuovo impianto, laddove, in genere mediante la previa adozione di strumenti attuativi (es. piani di lottizzazione) è consentito la realizzazione di nuove costruzioni;**
- comparti definiti come "aree destinate all'attività agricola", laddove è inibito lo sviluppo di nuova edilizia;
- comparti definiti come "aree verdi attrezzate", "aree destinate a strutture sportive", "aree destinate ad attrezzature per il turismo", ecc., dove interventi di nuova costruzione e/o di ampliamento possono essere ammessi o meno e, qualora ammessi, lo sono limitatamente alle peculiari finalità cui il comparto risulta destinato.

Orbene, se per le aree ad evidente ed acclarata finalità edificatoria, quali quelle usualmente definite come aree di completamento o di nuovo impianto, un tale esame potrà risolversi anche solo in un riscontro rapido e sbrigativo delle prescrizioni di piano, **una più attenta e dettagliata analisi del PRGC adottato dal Comune e delle relative NTA potrà occorrere per pronunciarsi in merito alla corretta qualificazione delle altre tipologie di aree, quali ad esempio quelle ricadenti in ambiti di piano denominati nella prassi come "aree destinate a verde pubblico attrezzato" o con nomenclature equipollenti.**

Non è infrequente infatti che in tali ambiti il Comune talvolta precluda totalmente ogni possibilità di edificare nuovi manufatti edilizi, mentre in altri casi, come in quello di specie, il Comune consenta un limitato sfruttamento edificatorio (es. la costruzione di fabbricati da destinare a servizio dell'area).

In questo caso la presenza di un vincolo di destinazione, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo (funzionale alla realizzazione delle sole opere collegate a tale destinazione), impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di destinazione edificatoria", dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

I Giudici di legittimità, trattando di un caso analogo, non hanno mancato di precisare che: *"La locuzione "utilizzazione edificatoria" di cui alla disposizione citata va infatti raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e quindi considerata, anche in ragione del significato letterale da attribuire ai due termini, come possibilità per il privato di esercitare il proprio diritto ad edificare, di sfruttare cioè il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici ed alle strutture ad essere collegate. Ne deriva che la presenza di un vincolo di destinazione di una zona ad attività sportiva, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione impedisce la qualificazione di tale area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria",*

*dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione" (Cfr. Cass. sent. del 11/05/2009 n. 10713 – all. sub 7; *idem* Cass. sent. 19668/2008)*

Ora, nel caso di specie, la destinazione del terreno in questione è **Zona D.3** (Aree per attività commerciali).

In particolare, giova rilevare, che la nuova destinazione **D.3** prevede un **vincolo di edificabilità limitato** alla costruzione di strutture per attività solamente commerciali e comunque **impone la realizzazione di opere ben precise** destinate a *locali per attività di commercio al dettaglio, depositi e magazzini, rimesse, uffici e sale espositive; bar, ristoranti e simili, edifici ed impianti per piccole attività artigianali purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni, distributori di carburante per autoalimentazione, aree di verde pubblico ed attrezzato, viabilità e parcheggi.*

In particolare, l'art. 31 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regolatore Comune di Palma di Montechiaro contiene disposizioni per le "Zone D3 – Aree per attività commerciali" prevede testualmente che "Le sottozone D3 sono specificatamente destinate ad attività produttive commerciali.

All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:

- a) *locali per attività di commercio al dettaglio, esercizi di media e grande distribuzione commerciale, centri commerciali;*
- b) *cantine, depositi e magazzini di merce all'ingrosso;*
- c) *laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale espositive;*
- d) *attrezzature annonarie;*
- e) *uffici pubblici e privati;*
- f) *pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili)*
- g) *edifici ed impianti per piccole attività artigianali purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;*
- h) *distributori di carburante per autoalimentazione;*
- i) *attrezzature tecnico-distributive.*
- l) *aree di verde pubblico ed attrezzato;*
- m) *viabilità e parcheggi.*

E' altresì ammessa la realizzazione di piazzali da destinare allo svolgimento di mercati periodici.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq".-

Giova evidenziare, altresì, che dalla superiore disposizione, si evince chiaramente che per le aree classificate D.3 l'edificazione all'interno di tale sottozona è subordinata all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione riferito ad un'area di intervento non inferiore a 10.000 mq. (quanto l'area in questione è di 6.762,00 mq.) redatto nel rispetto di indici e parametri molto ristretti e dettagliatamente precisati al già richiamato art. 31 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regolatore Comune di Palma di Montechiaro, come accertato dal geom. Petrucci da relazione tecnica che si allega.-

Giova rilevare, al riguardo, che Codesta Onorevole Commissione con sentenza n. 324/4/12 del 25.05.2016 ha espressamente statuito il principio di diritto secondo cui "il semplice inserimento di un terreno nell'area del piano regolatore non significa che questo debba scontare automaticamente l'Ici prevista per i terreni edificabili in quanto, nel caso di specie, si tratta di un terreno che di fatto è inedificabile a causa delle prescrizioni del Comune che ne impedisce l'utilizzabilità effettiva. Il criterio di valutazione con il quale il Comune di Porto Empedocle ha attribuito il valore venale di mercato, sottoposto ad imposta, appare assolutamente generico in quanto la mancanza delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., la possibilità di utilizzare immediatamente a scopo edificatorio i terreni riportati nello strumento urbanistico generale, la non approvazione di quegli strumenti urbanistici senza la costruzione, almeno delle opere di urbanizzazione primaria (strade,

**ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO PER
DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 1, DELLA LEGGE 27.07.2000 N. 212.**

L'avviso di accertamento, che riprende ovvero contiene il provvedimento di valutazione dell'area fabbricabile come ogni atto che viene ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve avere una motivazione adeguata e deve essere conosciuto.

Invero, l'art. 3 della L.07.08.1990 n. 241, ha stabilito che ogni atto amministrativo deve essere motivato, contenere un'esplicazione dell'iter logico-giuridico e dei presupposti di fatto che hanno portato alla adozione del provvedimento.

In particolare, l'art. 7, comma 1, della L. 27.07.2000, n.212 prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della già citata legge n. 241/1990 indicando **i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione e precisando che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L. n. 212/2000, gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dallo Statuto, e poiché nell'avviso di accertamento opposto nessuna motivazione è stata formulata in ordine alle decisioni adottate dall'amministrazione comunale nella determinazione dell'imposta, né tanto alcun atto richiamato è stato allegato, non si può non rilevare che per tali ragioni l'avviso di accertamento opposto è assolutamente nullo.

Pertanto, risulta illegittimo l'impugnato avviso di accertamento anche nella parte in cui irroga sanzioni ed applica gli interessi.

Per i motivi sopra esposti,

CHIEDE

che l'On.le Commissione Tributaria adita in accoglimento del ricorso, voglia nel merito annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento impugnato con tutti gli atti impugnati ivi contenuti come meglio specificati in epigrafe e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con interessi, come di legge.

Vinte in ogni caso spese ed onorari, di cui si chiede sin d'ora la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 546/1992 e 93 del c.p.c.

Si chiede altresì la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.

Si dichiara inoltre, che il valore del presente giudizio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, è di € 401,00.

Palermo, 22 luglio 2016.

(avv. Christian Allegra)



PROCURA

Io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni sua fase e grado con ogni potere e facoltà, compresa specificamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti, l'avv. Christian

Allegra eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Palermo via Maggiore
Toselli n.87.

(Cortese Maria)



E' autentica.

(avv. Christian Allegra)



Si attesta la conformità dell'esemplare del ricorso inviato al Comune di Palma
di Montechiaro all'esemplare del ricorso depositato presso la Commissione
Tributaria Provinciale, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs.
546/92.

(avv. Christian Allegra)



VIA N. TOLEDO N. 19
90143 - PALMA (PA)

Postaraccomandata

AR

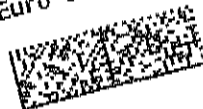
ID0149631524069 92020

29029 92020 PALMA DI MONT
EGITA (AG)

1-PT045726

Posteitaliane

25.07.2016 18.08
Euro 007.15



R



14963152406-9

Sott. 6
Cassa di Risparmio di Post.
VIA FROVENTINO N. 19
92020 - PALMA DI MONT
EGITA (AG)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

RICORSO

della sig.ra **Cortese Maria**, C.F. CRTMRA75P70G282J e res.te in Via Polinesia n.39 a Palma di Montechiaro (AG), ed elettivamente domiciliata in Palermo in via Maggiore Toselli n. 87, presso lo studio dell'avv. Christian Allegra, C.F. LLGCRS75T04G273Y, fax n. 0916257974 (indirizzo di posta elettronica certificata christianallegra@pecavvpa.it), che la rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce al presente atto

CONTRO

il Comune di Palma di Montechiaro - Ufficio Tributi

PER L'ANNULLAMENTO

dell'avviso d'accertamento n.1113 (prot. n. 4017) del 03.05.2016 per ICI anno 2011 di **€.401,00**, notificato in data 26.06.2015, avente ad oggetto più immobili siti nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) ed identificati al Foglio 20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00e di cui si chiede un pagamento complessivo di **€.401,00**, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica

PREMESSO

1. In data 26 maggio 2016 è stato notificato all'odierno ricorrente avviso d'accertamento n.1113 del 03.05.2016 per omessa dichiarazione dell'ICI anno 2011.
2. Con l'avviso indicato in oggetto, il Comune di Palma di Montechiaro, ha accertato la presunta omessa dichiarazione dell'ICI, relativa ad un terreno nel Comune di Palma di Montechiaro (AG) identificato al Foglio 20,

*C. Cortese
Tributi
Della Sig.ra*

B. Houman

Comune di Palma di Montechiaro
Protezione Generale
TIPO - E

PROT. N. 0026875
del 29/07/2016



Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00e.

3. Per quel che attiene alle ragioni e alla motivazione essi si limitano a sostenere che la Sig.ra Cortese in qualità soggetto passivo ai fini ICI è tenuto al pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2011. Lo stesso avviso formalmente rinvia ad altri atti non allegati all'atto impositivo notificato.
4. Orbene, l'avviso di accertamento ICI emesso **dall'Ufficio è illegittimo per mancanza del presupposto oggettivo** considerato che, l'area in questione (Foglio 20, Particelle 535, Sup. 3.000,00; Foglio 44, Particella 989 Sup. 200,00 e Foglio 52, Particelle nn. 316 e 317 Sup. rispettivamente 2.573,00 e 93,00) ha un'estensione complessiva di circa mq 6.762,00, **è attualmente priva di concreta potenzialità edificatoria**, poiché l'edificazione all'interno di tale sottozona (D3) è subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione (art. 31 Norme di attuazione al Piano regolatore del Comune di Palma di Montechiaro "**l'edificazione è subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione** di cui all'art. 15 della L.R. 71/1978, da redigere nel rispetto delle norme tecniche contenute nella L.R. 14/1982") ad oggi **non attuato dal Comune di Palma di Montechiaro**.
5. Peraltro, l'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione *Adeguate al D. Dir. n. 107/DRU dell'8/02/2007* del Comune di Palma di Montechiaro subordinano l'approvazione del piano di lottizzazione ad un **vincolo ben preciso**, e segnatamente alla sussistenza di **un'area di intervento non**

inferiore a 10.000 mq ("L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq") quando l'area in questione è di appena mq. 6.762,00, con la conseguenza che giammai su tale terreno potrà essere edificato alcunché mancando pertanto il presupposto oggettivo su cui si fonda l'imposta.-

6. Inoltre, la nuova destinazione **D3** prevede un **vincolo di edificabilità limitato** essendo prescritti e consentiti in tali sottozone solo interventi rivolti alla realizzazione di attività commerciali, cantine, depositi, rimesse, uffici, sale espositive, attrezzature , distributori di carburante, attrezzature tecnico distributive, aree di verde pubblico ed attrezzato, viabilità e parcheggi, e comunque impone la realizzazione di opere esclusivamente funzionali, attività esclusivamente commerciali (*art. 30 norme di attuazione*), tale destinazione impedisce la qualificazione di tale area come "*suscettibile di utilizzazione edificatoria*".-

Tanto premesso, si propone formale ricorso avverso i suddetti avvisi di accertamento per i seguente

MOTIVI

- I -

IN VIA PREGIUDIZIALE, GIURIDICA INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE, IN QUANTO LA CONSEGNA DELL'AVVISO E' STATA ESEGUITA DA SOGGETTO NON IDENTIFICATO E CHE COMUNQUE NON RIVESTE LA QUALIFICA DI MESSO COMUNALE PREVISTA DALL'ART. 60 D.P.R. 600/1973.

In via pregiudiziale, si deduce la giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso e perciò la nullità dell'avviso stesso, quale atto recettizio destinato a perfezionarsi solo se validamente notificato.

L'art. 60 del D.p.r 600/1973, stabilisce a che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall' Ufficio delle imposte”*.

La qualità di messo comunale si acquisisce, dopo l'abrogazione, ad opera della L. 142/1990, dell'art. 273 del R.D. n.383/1934 (che prescriveva il necessario giuramento davanti al prefetto), con l'unico strumento rimasto, ovverosia quello dell'investitura ad opera del Sindaco o del Consiglio comunale.

Con l'abrogazione del citato regio decreto, **secondo la giurisprudenza di legittimità**, si è determinata l'inefficacia dei provvedimenti prefettizi emanati in forza della soppressa normativa, con la conseguente invalidità della notifica di atti tributari compiuta dai messi comunali dopo il 1° giugno 1990, ferma restando *“la possibilità del **Sindaco** di individuare con propri provvedimenti gli impiegati di quarta qualifica funzionale (o superiore) cui affidare volta per volta le funzioni di messo notificatore ovvero del **Consiglio comunale**, in sede di approvazione dello statuto, di individuare in via generale ed una volta per tutte i soggetti portatori della funzione”* (Cass.27 ottobre 1998, n.10666).

Da ultimo, con il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e segnatamente l'art. 274 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, al comma 1, lett.a) e

q), si è rispettivamente confermata l'abrogazione del R.D. n. 383/1934 ed abrogata la legge n.142/1990.

Ciò nonostante, attese le attuali competenze del consiglio comunale e le attribuzioni del Sindaco (D.Lgs n.267/2000), **il principio di diritto sopra formulato è sicuramente *de iure condito* ancora attualissimo** (Cfr. Commento della Prof.ssa Maria Grazia Bruzzone alla sentenza della Cassazione n. 14571 del 20 nov. 2001, pubblicato su Corriere Tributario n.7/2002, pag. 603).

Nella specie nulla di tutto questo, **manca infatti il provvedimento del Sindaco o lo Statuto, volti ad individuare, in via particolare o generale, il messo comunale autore della relata dell'avviso di accertamento impugnato.**

Invero, l'avviso *de quo* è stato notificato da **soggetto non identificato** (assenza nella relata di qualsiasi elemento identificatorio del presunto agente della notificazione), e che comunque non riveste la qualità di messo comunale ex art. 60 D.P.R. 600/1973, in quanto si contesta sia stata effettuata alcuna delibera del consiglio comunale o provvedimento ad hoc del sindaco, con cui sia stato investito tale soggetto della qualificazione di messo.

L'inosservanza di quanto prescritto, in ordine all'agente della notificazione, comporta per l'appunto, la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto.

E' appena il caso di ribadire che l'avviso di accertamento non è consegnabile da chicchessia, ma solo da uno dei soggetti indicati dall'art.60 D.P.R. 600/1973, che deve essere identificato proprio al fine di consentire il controllo della propria legittimazione.

Nella specie nulla di tutto questo. Mancando qualsiasi attività notificatoria da parte di un soggetto all'uopo abilitato difetta di conseguenza qualsiasi valida notifica.

Come è noto l'inesistenza (o anche solo il vizio) di **notifica degli atti impugnati** davanti alle Commissioni tributarie, proprio perché trattasi di atti sostanziali, di natura recettizia, che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione, determina anche l'inesistenza dell'atto stesso, deducibile come motivo in sede di impugnativa di tale atto, **senza possibilità di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e ss. c.p.c.**, in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali, come quelli di cui trattasi (Cass. Sez. Trib., 21 aprile 2000, n.3513).

Da tutto ciò, e considerando che in questa sede si contesta l'inesistenza e non già la mera nullità della notifica, consegue la radicale ed insanabile nullità dell'atto impugnato.

- II -

NULLITÀ DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCANZA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO: EDIFICABILITÀ CONCRETA DEL TERRENO ATTESO CHE L'AREA NON E' CONCRETAMENTE UTILIZZABILE AI FINI EDIFICATORI.

VIOLAZIONE DELL' ART.1, COMMA 2, E DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 1992, N. 504.

Invero, nonostante il richiamato D.Lgs n.504/1992 modificato dall'art.36 del D.L. 04.07.2006, n.223, convertito in legge n. 248 il 4 agosto 2006 (legge finanziaria 2007), prevede che *“ai fini dell'applicazione [...] del decreto*

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”, ai fini dell'applicazione del tributo non si può non tenere conto dell'effettiva concreta utilizzabilità edificatoria dell'immobile.

Infatti, le Sezioni Unite civili hanno statuito (con sentenza 2006/25506) che “ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ... l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”.

In particolare, giova rilevare la locuzione “utilizzabile a scopo edificatorio” di cui all'art. 36 co. 2 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, va raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e, pertanto, deve essere considerata come possibilità, per il privato, di esercitare il proprio diritto di sfruttare il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano regolatore, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione.

Il PRGC si basa sulla suddivisione del territorio comunale in più ambiti o comparti, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica destinazione urbanistica, corredata delle relative prescrizioni e norme tecniche.

Possano così annoverarsi, a mero titolo esemplificativo:

- comparti definiti come "aree edificate sature", laddove il territorio ha raggiunto un grado di urbanizzazione considerato definitivo ed è quindi precluso lo sviluppo di nuove costruzioni;
- comparti definiti come "aree edificate di completamento", limitatamente a porzioni di territorio in cui lo sviluppo di nuova edilizia è consentito, in un'ottica di completamento del tessuto urbano esistente;
- **comparti definiti come "aree di nuovo impianto, laddove, in genere mediante la previa adozione di strumenti attuativi (es. piani di lottizzazione) è consentito la realizzazione di nuove costruzioni;**
- comparti definiti come "aree destinate all'attività agricola", laddove è inibito lo sviluppo di nuova edilizia;
- comparti definiti come "aree verdi attrezzate", "aree destinate a strutture sportive", "aree destinate ad attrezzature per il turismo", ecc., dove interventi di nuova costruzione e/o di ampliamento possono essere ammessi o meno e, qualora ammessi, lo sono limitatamente alle peculiari finalità cui il comparto risulta destinato.

Orbene, se per le aree ad evidente ed acclarata finalità edificatoria, quali quelle usualmente definite come aree di completamento o di nuovo impianto, un tale esame potrà risolversi anche solo in un riscontro rapido e sbrigativo delle prescrizioni di piano, **una più attenta e dettagliata analisi del PRGC adottato dal Comune e delle relative NTA potrà occorrere per pronunciarsi in merito alla corretta qualificazione delle altre tipologie di aree, quali ad esempio quelle ricadenti in ambiti di piano denominati nella prassi come "aree destinate a verde pubblico attrezzato" o con nomenclature equipollenti.**

Non è infrequente infatti che in tali ambiti il Comune talvolta precluda totalmente ogni possibilità di edificare nuovi manufatti edilizi, mentre in altri casi, come in quello di specie, il Comune consenta un limitato sfruttamento edificatorio (es. la costruzione di fabbricati da destinare a servizio dell'area).

In questo caso la presenza di un vincolo di destinazione, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo (funzionale alla realizzazione delle sole opere collegate a tale destinazione), impedisce la qualificazione dell'area come "suscettibile di destinazione edificatoria", dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

I Giudici di legittimità, trattando di un caso analogo, non hanno mancato di precisare che: *"La locuzione "utilizzazione edificatoria" di cui alla disposizione citata va infatti raccordata con la nozione di edificabilità propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e quindi considerata, anche in ragione del significato letterale da attribuire ai due termini, come possibilità per il privato di esercitare il proprio diritto ad edificare, di sfruttare cioè il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici ed alle strutture ad essere collegate. Ne deriva che la presenza di un vincolo di destinazione di una zona ad attività sportiva, con attribuzione di un limite di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione impedisce la qualificazione di tale area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria",*

dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione" (Cfr. Cass. sent. del 11/05/2009 n. 10713 – all. sub 7; *idem* Cass. sent. 19668/2008)

Ora, nel caso di specie, la destinazione del terreno in questione è **Zona D.3** (Aree per attività commerciali).

In particolare, giova rilevare, che la nuova destinazione **D.3** prevede un **vincolo di edificabilità limitato** alla costruzione di strutture per attività solamente commerciali e comunque **impone la realizzazione di opere** ben precise destinate a *locali per attività di commercio al dettaglio, depositi e magazzini, rimesse, uffici e sale espositive; bar, ristoranti e simili, edifici ed impianti per piccole attività artigianali purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni, distributori di carburante per autotrazione, aree di verde pubblico ed attrezzato, viabilità e parcheggi.*

In particolare, l'art. 31 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regolatore Comune di Palma di Montechiaro contiene disposizioni per le "Zone D3 – Aree per attività commerciali" prevede testualmente che "Le sottozone D3 sono specificatamente destinate ad attività produttive commerciali.

All'interno di tali zone sono consentiti in particolare:

- a) *locali per attività di commercio al dettaglio, esercizi di media e grande distribuzione commerciale, centri commerciali;*
- b) *cantine, depositi e magazzini di merce all'ingrosso;*
- c) *laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale espositive;*
- d) *attrezzature annonarie;*
- e) *uffici pubblici e privati;*
- f) *pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili)*
- g) *edifici ed impianti per piccole attività artigianali purchè non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;*
- h) *distributori di carburante per autotrazione;*
- i) *attrezzature tecnico-distributive.*
- l) *aree di verde pubblico ed attrezzato;*
- m) *viabilità e parcheggi.*

E' altresì ammessa la realizzazione di piazzali da destinare allo svolgimento di mercati periodici.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad un'area di intervento estesa almeno 10.000 mq".-

Giova evidenziare, altresì, che dalla superiore disposizione, si evince chiaramente che per le aree classificate D.3 l'edificazione all'interno di tale sottozona *è subordinata all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione riferito ad un'area di intervento non inferiore a 10.000 mq. (quanto l'area in questione è di 6.762,00 mq.)* redatto nel rispetto di indici e parametri molto ristretti e dettagliatamente precisati al già richiamato art. 31 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regolatore Comune di Palma di Montechiaro, come accertato dal geom. Petrucci da relazione tecnica che si allega.-

Giova rilevare, al riguardo, che Codesta Onorevole Commissione con sentenza n. 324/4/12 del 25.05.2016 ha espressamente statuito il principio di diritto secondo cui *"il semplice inserimento di un terreno nell'area del piano regolatore non significa che questo debba scontare automaticamente l'Ici prevista per i terreni edificabili in quanto, nel caso di specie, si tratta di un terreno che di fatto è inedificabile a causa delle prescrizioni del Comune che ne impedisce l'utilizzabilità effettiva. Il criterio di valutazione con il quale il Comune di Porto Empedocle ha attribuito il valore vendale di mercato, sottoposto ad imposta, appare assolutamente generico in quanto la mancanza delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., la possibilità di utilizzare immediatamente a scopo edificatorio i terreni riportati nello strumento urbanistico generale, la non approvazione di quegli strumenti urbanistici senza la costruzione, almeno delle opere di urbanizzazione primaria (strade,*

acqua, forniture, illuminazione) non consentono di individuare le aree effettivamente destinate ad insediamenti residenziali, utilizzabili a scopo edificatorio dove, quindi, si potrà legalmente costruire e laddove la edificabilità sarà vietata. -

Inoltre, la non conoscenza di quella parte della zona compresa nel .P.R.G. che verrà destinata a verde pubblico, a strade, a parcheggi ad attività collettive e a spazi pubblici, impedisce di fatto l'attribuzione del reale valor del terreno". -

Conseguentemente, considerato che in ordine all'area in questione non risulta essere stato approvato dal Comune di Palma di Montechiaro alcun piano attuativo di lottizzazione, tale area attualmente è priva di concreta potenzialità edificatoria, presupposto oggettivo su cui si fonderebbe l'imposta applicata dall'Ente ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 504/1992.

Ovvia conseguenza è che tale area non può essere qualificata come edificabile in senso proprio e, pertanto, non è suscettibile di tassazione.

Per quanto detto, atteso che il terreno oggetto dell'avviso di accertamento non può essere considerato edificabile nell'eccezione del termine, alcuna tassazione potrà mai imputarsi alla ricorrente per mancanza del presupposto oggettivo.

Conseguentemente, l'avviso di accertamento oggetto della predetta imposta ed il conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione sono assolutamente illegittimi.

**ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO PER
DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 1, DELLA LEGGE 27.07.2000 N. 212.**

L'avviso di accertamento, che riprende ovvero contiene il provvedimento di valutazione dell'area fabbricabile come ogni atto che viene ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve avere una motivazione adeguata e deve essere conosciuto.

Invero, l'art. 3 della L.07.08.1990 n. 241, ha stabilito che ogni atto amministrativo deve essere motivato, contenere un'esplicazione dell'iter logico-giuridico e dei presupposti di fatto che hanno portato alla adozione del provvedimento.

In particolare, l'art.7, comma 1, della L. 27.07.2000, n.212 prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della già citata legge n. 241/1990 indicando **i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che hanno determinato le decisioni dell'Amministrazione e precisando che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L. n. 212/2000, gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dallo Statuto, e poiché nell'avviso di accertamento opposto nessuna motivazione è stata formulata in ordine alle decisioni adottate dall'amministrazione comunale nella determinazione dell'imposta, né tanto alcun atto richiamato è stato allegato, non si può non rilevare che per tali ragioni l'avviso di accertamento opposto è assolutamente nullo.

Pertanto, risulta illegittimo l'impugnato avviso di accertamento anche nella parte in cui irroga sanzioni ed applica gli interessi.

Per i motivi sopra esposti,

CHIEDE

che l'On.le Commissione Tributaria adita in accoglimento del ricorso, voglia nel merito annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento impugnato con tutti gli atti impugnati ivi contenuti come meglio specificati in epigrafe e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con interessi, come di legge.

Vinte in ogni caso spese ed onorari, di cui si chiede sin d'ora la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 546/1992 e 93 del c.p.c.

Si chiede altresì la discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.

Si dichiara inoltre, che il valore del presente giudizio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, è di € 401,00.

Palermo, 22 luglio 2016.

(avv. Christian Allegra)



PROCURA

Io sottoscritto delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni sua fase e grado con ogni potere e facoltà, compresa specificamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti, l'avv. Christian

Allegra eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Palermo via Maggiore
Toselli n.87.

(Cortese Maria)



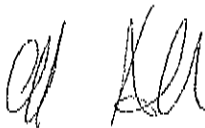
E' autentica.

(avv. Christian Allegra)



Si attesta la conformità dell'esemplare del ricorso inviato al Comune di Palma
di Montechiaro all'esemplare del ricorso depositato presso la Commissione
Tributaria Provinciale, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 del D.Lgs.
546/92.

(avv. Christian Allegra)



Box 11.210 NW. Palermo
VIA TABBIALE TOSELLI 17
90163 - PALERMO (PA)

Postaraccomandata

AR

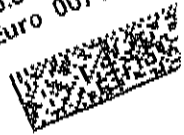
100149631523991 92020

29029 92020 PALMA DI MONT
EGHIA (AG)

1-PT045726

Posteitaliane

25.07.2016 17.57
Euro 007.15



R



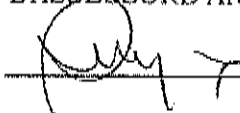
14963152399-1

Stat. E.
Cavaliere di Palma
di Castellana
Via Francesco 19
92020 - PALMA DI MONT
(AG)

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-12-2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li


IL SEGRETARIO GENERALE